

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

Bergamo, 30/07/2026

OGGETTO: PROCEDURA APERTA – MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL – PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI N. 1 ANGIOGRAFO MONOPLANARE DA DESTINARE ALLA SALA DI SSD ELETTROFISIOLOGIA DELL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII - LOTTO UNICO.

Si riportano di seguito le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute, concernenti la procedura in oggetto:

QUESITO	RISPOSTA
N. 1 <i>Spettabile Amministrazione, con la presente siamo a chiederVi i seguenti chiarimenti:</i> <i>- Rif. Capitolato Speciale, artt. 1 e 4.12</i> <i>Chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia di 12 mesi full-risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware che software, inerenti alla sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato. Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 120 del D.lgs. 36/2023, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell'offerta. Si chiede cortesemente di rendere disponibile l'Allegato 1_C – Planimetria Sale Emodinamica anche in formato dwg.</i>	N. 1 Il sistema angiografico e le relative componenti accessorie dovranno essere consegnati con i sw e l'hw aggiornati all'ultima revisione prevista per il modello offerto in gara, nel momento dell'installazione. Durante il periodo di garanzia, qualora il produttore rilasci nuove release <u>solo ed esclusivamente per quanto oggetto di fornitura</u>, ai fini della sicurezza o del miglioramento tecnologico, saranno incluse in fornitura. L'allegato “1_C – Planimetria Sale Emodinamica” in formato DWG è già stato caricato nella sezione “documentazione di gara”.
N. 2 <i>Spett.le Stazione Appaltante,</i> <i>al fine di chiarire le riduzioni previste per la predisposizione della cauzione provvisoria, si chiede di confermare che le riduzioni applicabili all'importo della Garanzia Provvisoria siano quelle previste dal D.Lgs 36/2023 e quindi le seguenti:</i> <i>- 30% per possesso di Certificazione ISO 9000;</i> <i>-10% cumulabile con la riduzione di cui sopra, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente;</i>	N. 2 Si conferma che la riduzione della cauzione (o garanzia) provvisoria nei contratti pubblici si applica in base a specifiche riduzioni percentuali previste dall'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023. Si conferma che le certificazioni ISO 14001 - ISO 9001 - ISO 45001 - UNI/PDR 125 sono utili per la riduzione del 20%. In caso di dubbi si invita

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

- 20% cumulabile con le riduzioni di cui sopra (30% + 10%), quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati dalla Stazione Appaltante, tra quelli previsti dall'allegato II.13. Si chiede inoltre di confermare che le seguenti certificazioni possano essere utili per la riduzione del 20%: ISO 14001 - ISO 9001 - ISO 45001 - UNI/PDR 125. Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti.	l'operatore economico a fare riferimento all'allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023.
N. 3 Spett.le Amministrazione, con riferimento alla procedura in oggetto siamo a richiedere quanto segue: 1) Preso atto che: - la presente procedura ha ad oggetto un'unica prestazione, ovvero "FORNITURA "CHIAVI IN MANO" DI N. 1 ANGIOGRAFO MONOPLANARE DA DESTINARE ALLA SALA DI SSD ELETTROFISIOLOGIA DELL'ASST PAPA GIOVANNI XXIII. LOTTO UNICO" e si rivolge e coinvolge necessariamente imprese che operano in mercati diversi: i produttori di apparecchiature medicali da un lato e gli esecutori di lavori pubblici dall'altro; - i soggetti che hanno i requisiti per fornire le apparecchiature oggetto di gara non sono imprese edili e viceversa; - l'importo totale dell'appalto è pari ad € 498.263,11 + I.V. A, e le opere di predisposizione dei locali non vengono espressamente quantificate e qualificate come prestazioni che possono essere assunte: da una o più mandanti di un ATI ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., oppure una o più imprese munite della necessaria qualificazione tramite subappalto qualificante oppure in avvalimento così come non è stata riscontrata alcuna indicazione dei requisiti per la qualificazione dell'esecutore dei lavori medesimi. Alla luce di quanto precede, chiediamo di voler confermare che siano ammesse le seguenti possibilità: a) la partecipazione alla gara in ATI ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. con una o più imprese; b) la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di installazione compresi nell'oggetto della gara; c) esplicitare i requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione delle opere comprese nell'oggetto dell'appalto, le	N. 3 a) Si conferma la possibilità di partecipare in ATI costituito da soggetti che abbiamo i requisiti per svolgere le prestazioni richieste in gara. b) Si conferma che la mandante può svolgere i lavori, purché in possesso dei requisiti all'uopo previsti dalla normativa. c) Poiché non è possibile per la Stazione Appaltante fornire una stima dei lavori richiesti – che dipendono dal tipo di apparecchiatura che verrà offerta in gara - non si possono fornire indicazioni su eventuali categorie e classifiche SOA e/o requisiti specifici. Si ribadisce, però, che l'operatore economico (singolo o raggruppato) dovrà possedere tutte le certificazioni e/o requisiti di legge necessari per svolgere le tipologie di lavori che lo stesso avrà individuato nel proprio progetto, che saranno oggetto di successiva verifica da parte della Stazione Appaltante. d) Il concorrente potrà ricorrere al subappalto senza obbligo di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, trattandosi di subappalto cosiddetto "qualificante" per eseguire le lavorazioni delle categorie accessorie/scorporabili. In caso si ricorra al subappalto, il subappaltatore deve essere in possesso dei necessari requisiti / certificazioni. Ove applicabile, si rammenta che il concorrente deve avere la qualificazione per la categoria prevalente. 2) Per le opere di importo inferiore a € 150.000,00, non è obbligatoria l'attestazione SOA; i concorrenti possono dimostrare i requisiti di qualificazione mediante la documentazione prevista dall'art. 28

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

relative categorie SOA nonché l'indicazione dell'attività prevalente e di quella scorporabile, oppure i requisiti di qualificazione per lavori inferiori ai € 150.000,00 di cui all'art. 90 DPR 207/2010 e le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008. Si evidenzia che, ai sensi degli artt. 100 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.12 al medesimo decreto, i requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, ivi comprese le categorie e classifiche SOA eventualmente necessarie, devono essere chiaramente individuati nella documentazione di gara al fine di consentire agli operatori economici di verificare il corretto possesso dei requisiti di partecipazione.

d) che i lavori edili ed impiantistici possono essere subappaltati in toto a impresa dotata dei necessari requisiti e che non è necessario procedere con avalimento stante la natura "qualificante" del subappalto

2) Con riferimento a quanto richiesto nella Busta "C" – Offerta Economica, punto "2. Certificazione SOA, qualora prevista in relazione ai lavori da eseguire", si chiede di confermare che, qualora l'importo dei lavori da eseguire sia inferiore a € 150.000,00, non sia richiesta la qualificazione mediante attestazione SOA e che l'operatore economico, in ATI ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., oppure tramite subappalto qualificante, possa dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione mediante la documentazione prevista dall'art. 28 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 (corrispondente alla disciplina già contenuta nell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, applicabile in via di continuità normativa per i lavori di modesto importo), nonché mediante il possesso delle eventuali abilitazioni tecnico-professionali previste dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per l'esecuzione degli impianti oggetto dell'appalto.

3) Si chiede di confermare che la richiesta di cui al punto 15, lett. i), costituisca un refuso, non risultando previsti dalla lex specialis requisiti di capacità tecnica e professionale per l'esecuzione di lavori. Si evidenzia, infatti, che ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 i requisiti speciali di partecipazione devono essere espressamente individuati negli atti di gara; pertanto, in assenza di specifiche prescrizioni sul punto, non appare dovuta la produzione della dichiarazione richiesta.

4) Relativamente alla riduzione applicabile all'importo della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/23 indicata nella misura del 30 per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000

dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 e il possesso delle abilitazioni ex D.M. 37/2008.

3) Si chiarisce che l'indicazione al punto 15, lett. i) del Disciplinare non costituisce un refuso. È obbligatorio presentare una dichiarazione sottoscritta che attesti:

- il possesso delle capacità tecniche e professionali;
- il possesso delle relative certificazioni necessarie

in relazione a categorie e classifiche, per l'esecuzione dei lavori, in quanto requisiti essenziali per la componente "chiavi in mano" dell'appalto.

4) È ammessa la cumulabilità delle riduzioni sull'importo della cauzione ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

5) Si precisa che l'appalto rimane configurato "chiavi in mano" con oneri economici della DL e del CSE a totale ed esclusivo carico dell'operatore economico aggiudicatario; tuttavia, a tutela del principio di terzietà e degli obblighi di legge, la formale nomina dei suddetti professionisti è riservata in via esclusiva alla Stazione Appaltante, che procederà all'investitura anche eventualmente dall'aggiudicatario stesso.

6) La natura "chiavi in mano" dell'appalto implica interventi edili, impiantistici e radioprotezionistici, che richiedono una progettazione a tutti i livelli, idonea all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie e dell'accreditamento.

Pertanto, non è possibile limitare l'attività alla sola documentazione tecnico-installativa.

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

e all'ulteriore riduzione del 10 per cento in caso di presentazione di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, si chiede di confermare che sia possibile cumulare con tali riduzioni l'ulteriore riduzione del 20 per cento in caso di possesso della certificazione relativa ai sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, prevista all'allegato II.13 del D.lgs 36/23, che risulta, ad avviso della scrivente, senz'altro pertinente rispetto all'oggetto della presente procedura. Per quanto sopra, si chiede di confermare che sia corretto emettere una cauzione cumulando le riduzioni del 30% + 10% + 20% previste dal comma 8 dell'art. 106 del D.lgs. 36/23

5) Con riferimento a quanto indicato all'art. 3 del CSA:

L'Operatore Economico dovrà individuare un Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, che in caso di aggiudicazione dovrà provvedere alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008).

L'Operatore Economico dovrà individuare un professionista abilitato per la direzione lavori, la presentazione di tutte le pratiche autorizzative necessarie e per la certificazione di regolare esecuzione delle opere.

In considerazione delle previsioni in materia di individuazione e nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 114 D.lgs. 36/23, in particolare delle previsioni di cui al predetto articolo riguardanti le funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, con la presente si chiede di confermare che il Direttore dei Lavori, gli eventuali assistenti ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione saranno individuati e nominati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Progetto anziché dell'impresa aggiudicataria.

6) Con riferimento all'art. 3 del CSA, nella parte in cui prevede che "l'appalto comprende la progettazione a tutti i livelli", si rileva che tale previsione appare non coerente con la natura e l'oggetto dell'affidamento, trattandosi di una fornitura con attività accessorie di installazione.

La richiesta di sviluppare la progettazione "a tutti i livelli" comporterebbe infatti prestazioni tipiche degli appalti di lavori e di ingegneria, con oneri e responsabilità non proporzionati

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

<i>alle attività richieste all'operatore economico per la corretta installazione e messa in funzione delle apparecchiature.</i> <i>Si chiede pertanto di chiarire e confermare che non è richiesta la redazione di elaborati progettuali ai diversi livelli di progettazione previsti dalla normativa vigente, né la presentazione di progetti di fattibilità, definitivi o esecutivi, e che le attività poste a carico dell'aggiudicatario siano limitate alla predisposizione della documentazione tecnico-installativa necessaria all'esecuzione della fornitura, inclusi il piano di installazione e ogni altra documentazione strettamente funzionale all'installazione e alla messa in servizio delle apparecchiature.</i> <i>In attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti</i>	
N. 4 <i>Con riferimento al Disciplinare di gara e, in particolare, alle modalità di redazione della relazione tecnica (limite massimo di n. 35 facciate), si richiede un chiarimento in merito a quanto previsto al punto 7 "Opere e lavori" del questionario tecnico. Nel suddetto punto è indicato che:</i> <i>"La ditta concorrente dovrà allegare all'offerta tecnica la documentazione indicata nel CSA destinata ai lavori."</i> <i>Considerato che il Disciplinare stabilisce che gli allegati non rientrano nel conteggio delle 35 facciate, la documentazione richiesta dal CSA appare configurarsi come documentazione allegata di dettaglio tecnico, si chiede di confermare che la documentazione prevista dal CSA per il punto 7 debba essere considerata come allegato alla relazione tecnica e, pertanto, non concorra al raggiungimento del limite massimo delle 35 facciate.</i>	N. 4 Si conferma che il limite massimo di 35 facciate previsto dal Disciplinare di gara si riferisce esclusivamente alla relazione tecnica. Gli allegati tecnici di dettaglio indicati nel CSA, inclusi i documenti relativi a "Opere e lavori" (schemi, computi, cronoprogrammi), sono considerati documentazione integrativa e non concorrono al conteggio delle pagine.
N. 5 <i>Si chiede di confermare che "l'assistenza tecnica e la manutenzione full risk durante il periodo di garanzia di tutto quanto compreso nella fornitura ovvero apparecchiature, strumenti e accessori" non comprenda le opere edili ed impiantistiche di adeguamento dei locali</i>	N. 5 La garanzia full risk di 12 mesi deve comprendere anche le opere edili ed impiantistiche di adeguamento del sito. Coerentemente con la natura chiavi in mano dell'appalto, l'aggiudicatario è tenuto a garantire per l'intero periodo di garanzia non solo l'apparecchiatura e i suoi accessori, ma anche la perfetta tenuta e funzionalità di tutti gli interventi strutturali e impiantistici realizzati per l'installazione.
N. 6 <i>Si chiede di confermare che eventuali interventi di adeguamento proteximetrico richiesti dagli Enti competenti, non essendo puntualmente individuabili e quantificabili in fase di gara, qualora risultino ulteriori rispetto alle previsioni progettuali, debbano essere considerati varianti in corso d'opera e pertanto</i>	N. 6 La progettazione a tutti i livelli (PFTE ed esecutiva) posta a carico dell'operatore economico deve prevedere anche eventuali interventi richiesti dagli enti competenti o resi necessari da modifiche normative sopravvenute. Si precisa che ulteriori

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

<i>oggetto di separata valutazione economica e a carico della Stazione Appaltante, non rientrando quindi negli obblighi da eseguirsi senza oneri aggiuntivi.</i>	adeguamenti rispetto alle previsioni progettuali, necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni o dell'accreditamento, saranno completamente a carico dell'operatore economico, senza che ciò possa costituire titolo per varianti o oneri aggiuntivi a carico dell'ASST.
N. 7 <i>Si chiede di fornire gli elaborati strutturali (pianta e sezione), possibilmente in formato dwg, e le caratteristiche del solaio di pavimento e soffitto del piano oggetto di intervento (tipologia e spessori del sottofondo), unitamente alla loro composizione e all'eventuale presenza di rinforzi strutturali già realizzati a pavimento e dei sistemi di ancoraggio pensili a soffitto. Per quest'ultimi si chiede di specificare dimensioni e caratteristiche.</i>	N. 7 Si prega di vedere l'allegato "AS BUILT EDILI_Chiarimento n. 7".
N. 8 <i>Si chiede di confermare che le figure del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione possano essere ricoperte da due professionisti distinti.</i>	N. 8 Si conferma che le figure del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e del Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) possono essere ricoperte da due professionisti distinti, purché regolarmente abilitati e identificati dall'operatore economico.
N. 9 <i>Il sistema angiografico attualmente presente è alimentato elettricamente attraverso un gruppo statico di continuità trifase di potenza pari a 120KVA marca SOCOMEC presente nel locale UPS dedicato adiacente alla sala esami pertanto, si chiede di confermare che, relativamente a quanto richiesto a pag. 12 art.4.10 del Capitolato Speciale, in particolare "UPS per funzionamento in modalità operativa (utilizzo misto scopia e grafia) per almeno 20 minuti.....", si debba intendere un nuovo UPS da fornire ed installare in sostituzione di quello esistente, ormai vetusto.</i>	N. 9 Si conferma che in capitolato viene richiesto di comprendere nella fornitura un nuovo UPS, da installare in sostituzione di quello esistente, ormai vetusto, che andrà rimosso insieme al vecchio angiografo.
N. 10 <i>Si chiede di fornire elaborati as-built degli impianti elettrici e speciali esistenti, in particolare dello schema a blocchi dell'impianto elettrico a servizio dell'apparecchiatura esistente, le caratteristiche delle linee elettriche (tipologia, sezione, lunghezza, condizioni di posa) in ingresso ed uscita da UPS SOCOMEC 120kVA e dell'interruttore di protezione a monte (tipologia numero di poli protetti, corrente nominale, potere di interruzione, ecc...).</i>	N. 10 Si prega di vedere l'allegato "AS BUILT ELETTRICI_Chiarimento n. 10-11".

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

N. 11 <i>Si chiede di fornire lo schema del quadro elettrico presente nel locale comandi e denominato "QE STEREOTAXIS - QESS".</i>	N. 11 Si prega di vedere l'allegato "AS BUILT ELETTRICI_Chiarimento n. 10-11".
N. 12 <i>Si chiede di fornire il dato relativo alla potenza frigorifera dei condizionatori presenti nel locale tecnico</i>	N. 12 Si prega di vedere l'allegato "AS BUILT MECCANICI_Chiarimento n. 12-13".
N. 13 <i>Si chiede di fornire l'elaborato as-built dell'impianto di distribuzione aria del locale sala esami</i>	N. 13 Si prega di vedere l'allegato "AS BUILT MECCANICI_Chiarimento n. 12-13".
N. 14 <i>Buongiorno, di seguito chiarimenti per una corretta valutazione proteximetrica. Si chiede di fornire le seguenti informazioni:</i> - spessori e le altezze della protezione anti-X esistente a parete - spessore piombatura su porte e visiva - spessore protezione a pavimento e soffitto (qualora presente) - spessore/consistenza e tipologie delle pareti e delle solette (pavimento e soffitto) - carico di lavoro previsto	N. 14 Si veda "Allegato_Chiarimento n. 14" da cui sono desumibili le stratigrafie e spessori di pareti, porte e visiva, comprensive di piombature radio protezionistiche anche di soffitto e pavimento. Il pacchetto solai in allegato fa riferimento al liv.2, ma è identico anche per il liv.3. Per il punto "carico di lavoro previsto", di seguito la quantificazione delle procedure previste all'anno: - Impianto di dispositivi (in media 2 ore di lavoro): 440 - Ablazioni (in media 4 ore di lavoro): 120 Questi sono i tempi in cui la macchina è attiva; non corrispondono al tempo di esposizione. Tuttavia, si specifica che <u>non si richiede una valutazione proteximetrica della sala</u> . Per tutte le specifiche sul tema, si rimanda all'art. 5 del Capitolato.
N. 15 <i>Spettabile Amministrazione, Con riferimento all'art. 24.3 del Disciplinare di gara, laddove viene richiesta adeguata polizza assicurativa, si chiede di confermare che, a comprova della esistente copertura assicurativa rinnovata annualmente e contenente i dettagli relativi alla garanzia e al massimale di polizza, sia sufficiente fornire il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre, di cui facciamo parte.</i>	N. 15 Si conferma che, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un'adeguata copertura assicurativa, è ritenuto sufficiente il Certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della Casa Madre, purché lo stesso risulti in corso di validità e riporti i dettagli relativi alle garanzie prestate e ai massimali di polizza, attestando la copertura assicurativa vigente.
N. 16 <i>Si chiede di confermare che tra la documentazione che può essere presentata in lingua inglese, secondo quanto previsto all'art. 13.1 p. 29 del Disciplinare di gara, ci siano anche le</i>	N. 16 Si conferma che le check list di manutenzione preventiva ufficiali predisposte dal produttore

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

<i>check list di manutenzione preventiva ufficiali predisposte in lingua inglese dal produttore.</i>	possono essere fornite nella versione originale, in lingua inglese.
N. 17 <i>A fronte di quanto richiesto nel Capitolato speciale all'art. 9 in merito alla copertura di guasti accidentali, chiediamo se si debba considerare invalida visto che trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita alcun dominio sul bene, né riveste la posizione di dover esercitare la giusta custodia e/o vigilanza o di disporre di eventuali misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Pertanto si chiede di escludere fra le responsabilità del fornitore la copertura degli eventi accidentali la cui previsione parrebbe violare i principi generali del ns. ordinamento giuridico, visto l'indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene a disposizione dell'ente H24, ed altresì, perché' di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione; le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo predisporre per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi. Infatti, nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l'attività manutentiva eseguita, cosa che è possibile invece nei casi di guasti derivanti dalla normale usura delle apparecchiature, o da errori e cattivo operato dei propri dipendenti; ma nessun addebito gli può essere chiesto per i danni al fornitore non imputabili e sui quali non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza dei beni. La responsabilità e l'onere economico dei danni accidentali causati dal personale sanitario e non, o da eventuali pazienti o comunque da soggetti venuti in contatto col bene, devono pertanto ricadere da chi ne ha il dominio. Si chiede quindi di confermare che tale custodia, nella parte in cui attribuisce al fornitore danni di natura accidentale o da uso improprio, debba ritenersi espunta dal capitolato</i>	N. 17 Si conferma che la <u>manutenzione full risk richiesta comprende, oltre ai guasti da normale usura, anche i danni da eventi accidentali e da uso improprio</u>, come espressamente previsto dal testo dell'articolo ("nulla escluso, uso improprio, eventi straordinari o accidentali, ecc."), con la sola esclusione del dolo, già testualmente prevista all'ultimo periodo del medesimo articolo ("Resta escluso il dolo"). <u>Si osserva che la distinzione per origine del guasto proposta dall'operatore economico non è dirimente ai fini della presente procedura</u>: l'obbligo contrattuale in esame non discende da un nesso di causalità tra attività manutentiva e singolo evento dannoso, bensì dalla natura stessa del servizio di manutenzione full risk posto a base di gara, che per definizione copre l'intero ciclo di vita funzionale del bene indipendentemente dalla riconducibilità del guasto a un difetto originario, a usura o a evento accidentale. Tale impostazione contrattuale, nota ex ante a tutti i concorrenti, non comporta alcun indebito trasferimento di rischio, in quanto rientra nel perimetro prestazionale liberamente accettato con la partecipazione alla gara e risulta identica per tutti gli operatori economici, garantendo la parità di condizioni concorrenziali. <u>Non ha, inoltre, rilievo ai fini della presente procedura la questione della titolarità della custodia o del dominio del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c.</u>, trattandosi di norma relativa alla responsabilità extracontrattuale verso terzi, non applicabile al rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante e Aggiudicatario. Restano pertanto confermate, senza modifiche, le previsioni di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale.
N. 18 <i>Con riferimento all'art. 16. del Disciplinare di gara, chiediamo di confermare che gli unici aggiornamenti richiesti nel periodo di garanzia full-risk, senza aggravio di spesa, sono da intendersi relativi a tutti gli aggiornamenti, sia hardware</i>	N. 18 Il sistema angiografico e le relative componenti accessorie dovranno essere consegnati con sw, firmware e hw aggiornati all'ultima revisione prevista per il modello offerto in gara, nel momento

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

che software, inerenti la sicurezza nell'utilizzo delle apparecchiature oggetto della presente fornitura che nel periodo contrattuale l'azienda fornitrice potrebbe rendere disponibili sul mercato. Chiediamo di confermare che altri aggiornamenti non potranno essere richiesti dopo la consegna, ovvero eventuali diversi aggiornamenti integrativi, che dovessero rispondere a Vostri futuri fabbisogni ex art. 120 del D.lgs. 36/2023, saranno oggetto di speculari negoziazioni, ai fini del necessario mantenimento della remuneratività dell'offerta.	dell'installazione. Durante il periodo di garanzia, qualora il produttore rilasci nuove release solo ed esclusivamente correlati alla destinazione d'uso di fornitura, ai fini della sicurezza, della conformità normativa e della corretta operatività del sistema o del miglioramento tecnologico, saranno incluse in fornitura.
N. 19 Si chiede di confermare che il riferimento all'Allegato 3_D – "Scheda offerta economica" riportato a p. 42 del Disciplinare sia un refuso, dato che il modello di offerta economica presente tra la documentazione di gara è denominato Allegato 4_D.	N. 19 Si conferma che il riferimento all'Allegato 3_D "Scheda offerta economica" riportato a p. 42 del Disciplinare è un refuso. Il modello di offerta economica da presentare è "Allegato 4_D_SchedaOffertaEconomica"
N. 20 Con riferimento al capitolo 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" ed in particolare al criterio 1 "Layout del sistema" del Disciplinare di Gara, nonché al requisito di cui all'Art. 4.1 del Capitolato Speciale relativo alla "copertura head-to-toe" e alla "configurazione ergonomica ad alta flessibilità geometrica" si chiede di confermare che saranno valorizzate soluzioni che consentano la completa copertura anatomica del paziente e l'ottenimento delle diverse proiezioni clinicamente utilizzabili senza necessità di rotazione del piano porta-paziente rispetto al proprio asse longitudinale e senza riposizionamento del paziente durante la procedura, garantendo al contempo la piena accessibilità alle apparecchiature complementari presenti in sala.	N. 20 Si conferma che saranno valorizzate soluzioni che consentano ampia copertura anatomica del paziente e l'ottenimento delle diverse proiezioni clinicamente d'interesse, privilegiando soluzioni che non necessitino di rotazione del piano porta-paziente rispetto al proprio asse longitudinale o di riposizionamento del paziente durante la procedura, garantendo al contempo la piena accessibilità alle apparecchiature complementari presenti in sala.
N. 21 Con riferimento all'Art. 3 del capitolato speciale: "La ditta concorrente dovrà allegare alla documentazione tecnica l'elenco delle più recenti installazioni di apparecchi analoghi a quello offerto in gara" e al capitolo 16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA (STEP 2) del Disciplinare di Gara: "f) elenco delle più recenti installazioni di apparecchi analoghi a quello offerto in gara;" si chiede di confermare che per "apparecchi analoghi" debbano intendersi sistemi aventi medesima tipologia installativa rispetto a quella offerta in gara (es. Floor mounted) e medesima dimensione del detettore.	N. 21 Si conferma che per "apparecchi analoghi" debbano intendersi sistemi dello stesso modello, aventi medesima tipologia installativa rispetto a quella offerta in gara (es. Floor mounted) e medesima dimensione del detettore.

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

N. 22 <i>Con riferimento al capitolo 16. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA (STEP 2) del Disciplinare di Gara:</i> <i>"La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere di effettuare una prova / visione delle tecnologie proposte entro 10 giorni solari dalla richiesta. La prova/visione dovrà svolgersi presso un sito di riferimento ove sia installato un sistema analogo a quello proposto in gara (Nord Italia preferibilmente in Lombardia)". Al fine di valutare correttamente l'ergonomia e i gradi di libertà del sistema proposto si chiede di confermare che per sistema analogo debba intendersi una configurazione corrispondente a quella offerta con particolare riferimento alla tipologia installativa (es. configurazione floor-mounted) e alla dimensione del detettore.</i>	N. 22 Per "sistema analogo" si intende dello stesso modello e della stessa tipologia installativa (es. configurazione floor-mounted), preferibilmente con la medesima dimensione del detettore.
N. 23 <i>Con riferimento al capitolo 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA del Disciplinare di gara e in particolare al criterio "5- Software per roadmapping", considerando che, a nostra conoscenza, le soluzioni attualmente commercializzate sul mercato hanno come destinazione d'uso dichiarata dal fabbricante procedure coronariche interventistiche, si chiede di confermare che verranno valorizzate soluzioni avanzate destinate alle procedure oggetto dell'appalto ovvero procedure di elettrofisiologia cardiaca ed elettrostimolazione.</i>	N. 23 Si conferma che verranno valorizzate soluzioni avanzate di roadmapping. Infatti, si precisa che l'impiego di roadmapping coronarico diviene estremamente utile per l'operatore in procedure di elettrostimolazione che prevedono l'inserimento di elettrocateri in rami tributari del seno coronarico.
N. 24 <i>Con riferimento all' ART. 1 – del capitolato speciale al requisito: "l'aggiornamento tecnologico di apparecchiature, accessori e software compresi nella fornitura durante tutto il periodo di garanzia". Si chiede di confermare che per aggiornamento tecnologico debbano intendersi esclusivamente gli aggiornamenti software e firmware necessari al mantenimento della sicurezza, della conformità normativa e della corretta operatività del sistema.</i>	N. 24 Il sistema angiografico e le relative componenti accessorie dovranno essere consegnati con sw, firmware e hw aggiornati all'ultima revisione prevista per il modello offerto in gara, nel momento dell'installazione. Durante il periodo di garanzia, qualora il produttore rilasci nuove release solo ed esclusivamente per quanto oggetto di fornitura, ai fini della sicurezza, della conformità normativa e della corretta operatività del sistema o del miglioramento tecnologico, saranno incluse in fornitura.
N. 25 <i>Con riferimento al patto di integrità da voi menzionato e agli obblighi che l'O.E. deve assumere in tema di conflitti di interesse, si chiede di confermare che l'ambito applicativo della dichiarazione sia limitato, per l'operatore economico, ai soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare</i>	N. 25 Si richiama l'art. 2 dell'allegato 1 del patto di integrità nel quale sono precisati i soggetti, sia lato operatore economico, che stazione appaltante tenuti a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 dello stesso allegato.

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

<i>l'O.E./aggiudicatario, ovvero componenti del CDA e procuratori rilevanti ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d, e), f), g), h), comma 2 e dell'art. 98, comma 3, lettera f) del D. Lgs 36/2023 ed i procuratori dotati di poteri, seppur non rilevanti ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d, e), f), g), h) del D. Lgs n. 36/2023; B) che l'ambito applicativo della dichiarazione richiesta sia limitato, per codesto Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., come previsto dall'art. 53 d.lgs. 165/01 pertanto il RUP e gli altri soggetti espressamente indicati negli atti di gara come rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza di un possibile conflitto di interessi.</i>	
N. 26 <i>Con riferimento a quanto previsto all'art. 24.3 del Disciplinare, si chiede conferma che, in luogo della produzione della copia autentica della polizza assicurativa, possa essere presentato apposito certificato assicurativo rilasciato dalla Compagnia, attestante la validità della copertura e il recepimento delle estensioni e condizioni richieste dal Capitolato stesso.</i>	N. 26 Si conferma.
N. 27 <i>Con riferimento all'art 24.4.del disciplinare di gara, rilevato che l'articolo 68, comma 8, del D.Lgs. 36/23 prevede che il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un RTI "non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali", tenuto conto altresì del consolidato orientamento dell'Agenzia delle Entrate secondo cui gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti (cfr. principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018), si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, ciascun componente dell'associazione temporanea aggiudicataria potrà emettere le proprie fatture direttamente alla Committente per un importo corrispondente ai corrispettivi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni.</i>	N. 27 Si conferma che in caso di RTI, ciascun componente del Raggruppamento potrà emettere direttamente nei confronti della Committente la fattura relativa alle prestazioni di propria competenza, per un importo corrispondente ai corrispettivi contrattualmente previsti per l'esecuzione delle stesse, nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e delle disposizioni applicabili ai RTI. Resta fermo che la mandataria conserva il ruolo di interlocutore nei confronti della Committente per gli aspetti contrattuali, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla documentazione di gara.

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

N. 28 <i>Con riferimento all'art. 9.1 paragrafo "Manutenzione correttiva", ove è previsto che "L'apparecchiatura dovrà essere rimessa in funzione entro le 36 ore solari successive al primo intervento tecnico derivante dalla chiamata, sabato e festivi inclusi" si chiede quanto segue. Si rappresenta che tale previsione delle tempistiche di rimessa in funzione pari a 36 ore solari dal primo intervento risulta particolarmente restrittiva e suscettibile di rendere la partecipazione della scrivente a tutto voler concedere particolarmente gravosa. Infatti, la scrivente, pur garantendo un servizio di assistenza mediante call center dedicato e piattaforma web per la presa in carico immediata delle segnalazioni, dunque un servizio di assistenza pienamente idoneo ad assicurare la continuità operativa delle apparecchiature, non prevede l'impiego ordinario di personale tecnico per interventi on site nei giorni festivi nel rispetto del CCNL applicato e degli accordi sindacali. Si chiede, pertanto, di voler rivalutare la previsione in esame, prevedendo che il termine di rimessa in funzione sia computato con esclusione dei giorni di sabato e festivi al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici senza pregiudicare il livello di assistenza richiesto.</i>	N. 28 Si conferma che il termine di rimessa in funzione sia computato con esclusione dei giorni di sabato e festivi.
N. 29 <i>Si chiede di confermare che siano da ritenere esclusi anche tutti i guasti derivanti da eventi accidentali. Infatti, l'inclusione di tale tipologia di danni trasferisce indebitamente i rischi del committente al fornitore che non esercita non esercita alcun potere di controllo, custodia e vigilanza sui beni oggetto di fornitura, ne riveste la posizione di dover esercitare la custodia e/o vigilanza o di approntare misure atte a mitigare eventuali conseguenze dannose da eventi non riconducibili al fornitore stesso. Si rileva che l'indebito trasferimento di responsabilità dal committente al fornitore di un mero contratto di assistenza tecnica e manutenzione di un bene a disposizione dell'ente H24, di fatto inficia la natura del contratto di assistenza e manutenzione, assurgendolo a contratto aleatorio tipico del contratto di assicurazione in quanto nella produzione di tali danni non si intravede alcun nesso di causalità con l'attività manutentiva eseguita. Inoltre, le prestazioni relative ai contratti di assistenza e manutenzione, tengono conto delle prestazioni e capacità funzionali dei sistemi e non di eventi esterni quali gli eventi accidentali o dolosi o da caso fortuito, che rendono impossibile al fornitore in modo obiettivo</i>	N. 29 Si conferma che <u>la manutenzione full risk richiesta include i danni derivanti da eventi accidentali e da uso improprio</u>, come espressamente previsto dal testo dell'articolo ("nulla escluso, uso improprio, eventi straordinari o accidentali, ecc."), con la sola esclusione del dolo, già testualmente prevista all'ultimo periodo del medesimo articolo ("Resta escluso il dolo"). La copertura deve intendersi comprensiva di tutti gli oneri necessari al ripristino della piena funzionalità dell'apparecchiatura — parti di ricambio, manodopera, spese di trasferta e ogni altro costo connesso all'intervento tecnico — senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante. Per il punto a) si ribadisce quanto previsto nei documenti di gara. L'art. 2051 c.c. disciplina la responsabilità extracontrattuale del custode verso i terzi danneggiati dalla cosa in custodia, e non è pertinente al rapporto in essere tra Stazione Appaltante e Aggiudicatario, che ha natura contrattuale e discende da un obbligo liberamente

**Gestione acquisti**

Direttore Giovanni Acquaroli

<i>predisporsi per la messa in atto di misure organizzative e/o tecniche idonee a rimuovere tali rischi.</i> <i>a) Quanto sopra premesso, si chiede di confermare che i danni derivanti da eventi accidentali non siano a carico del fornitore bensì di codesta amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c. applicabile alla presenta commessa ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 36/23</i> <i>b) In subordine, laddove codesta amministrazione ritenesse comunque di porre a carico del fornitore la riparazione di eventuali danni accidentali, si rileva che gli eventi accidentali non sono correlati all'utilizzo del sistema offerto e sui medesimi il fornitore non può esercitare alcun controllo al fine di evitarli o limitarli, pertanto tale previsione non consente al concorrente di valorizzare economicamente l'entità di detti potenziali oneri e costi con la conseguenza l'importo dell'offerta relativo a tale voce è non solo indeterminato, ma anche indeterminabile. Al fine di eliminare tale indeterminazione, vi chiediamo pertanto di rivalutare tale previsione e prevedere prevedendo l'obbligo di riparazione, senza onere aggiuntivo per l'ASST, per un massimo di n. 1 evento accidentale nell'intero periodo contrattuale entro il limite del 2% del valore della fornitura, ed escludendo in ogni caso l'obbligo di riparazione gratuita per danni causati da eventi esterni quali fenomeni naturali e/o atmosferici, gravi problemi alla struttura Ospedaliera ecc.</i>	assunto in sede di offerta, in condizioni di piena conoscibilità ex ante e di parità tra tutti i concorrenti. Per il punto b) si ribadisce quanto previsto nei documenti di gara. L'alea connessa al verificarsi e all'entità di eventi accidentali costituisce elemento tipico e fisiologico dei contratti di manutenzione full risk richiesti dal mercato di riferimento per apparecchiature di questa natura ed è identica per tutti gli operatori economici partecipanti e non determina alcuna indeterminatezza tale da impedire la formulazione dell'offerta, potendo ciascun concorrente valorizzarla economicamente sulla base della propria esperienza tecnica e statistica di settore, analogamente a quanto avviene per qualsiasi contratto di manutenzione full risk sul mercato.
N. 30 <i>Con riferimento all'art. 12 del Capitolato Speciale e, in particolare, alla disciplina delle penali previste in caso di fermo totale o blocco totale dell'apparecchiatura, si rileva che l'importo della penale stabilita risulta eccedere il limite massimo previsto dalla normativa vigente. Si chiede pertanto di adeguare tale previsione a quanto disposto dal Decreto Legislativo applicabile, rideterminando la penale entro i limiti normativamente consentiti.</i>	N. 30 Si conferma quanto rilevato dall'operatore economico. Pertanto, si ridetermina l'importo della penale in caso di fermo totale a 700 euro/giorno (anziché 1000 euro/giorno, come era definito in capitolato).

Nella sezione “Documentazione di gara” della procedura Sintel è pubblicata la cartella “*Chiarimenti angiografo monoplano*” che contiene i documenti cui si fa riferimento nel presente documento per rispondere ai quesiti ricevuti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Giovanni Acquaroli
(firma digitale)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

RUP: Dr. Giovanni Acquaroli

Il Responsabile del procedimento amministrativo: Dr. Maurizio Esposito (tel. 035/267.6155 – @mail: mesposito@asst-pg23.it)